



## COMUNE DI ANCONA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2724 DEL 29/11/2021

**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SANITÀ,  
POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO  
ATS 11**

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

ACCREDITAMENTO CAF CE.S.A.C. S.R.L. CON SEDE IN VIA XXV APRILE N. 37/A - P.IVA 01552360420 PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

-

Giammarchi Claudia  
(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
POLITICHE SOCIALI, SANITA',  
POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11  
( Dott.ssa Claudia Giammarchi)

**RICHIAMATE** le Deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono state approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione;

**RICHIAMATO** il decreto del sindaco n. 26 del 26/07/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento delle funzioni dirigenziali attribuite alla Dott.ssa Claudia Giammarchi sul posto/funzione di Dirigente "Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11", con decorrenza dal 01/08/2021;

**VISTE:**

- la Deliberazione n. 23 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale di questo ente approvava il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2020/2023 e relativi allegati, ai sensi dell'art.174 D.lgs. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la L.R. n. 36 del 16 dicembre 2005 e ss.mm.ii. "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" recante la disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**VISTO** il regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Ancona (in seguito "regolamento") approvato con Atto del Consiglio n.72 del 13/07/2020;

**VISTA** la determinazione del Dirigente n. 1470 del 15/07/2021 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico n. 22/2021 per la presentazione di nuove domande o per l'integrazione delle precedenti, finalizzate all'aggiornamento della graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 2251 del 15/10/2021 con la quale è stato prorogato al 30/11/2021 il termine di scadenza delle domande per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. al fine di consentire la più ampia partecipazione al bando di tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone anziane o fragili;

**VISTO** il documento istruttorio, allegato alla presente determinazione, dal quale si rileva la necessità di provvedere alla costituzione di un elenco aperto per l'accreditamento delle Organizzazioni Sindacali territoriali del settore abitativo e dei Centri di Assistenza Fiscale qualificati per la realizzazione del servizio di informazione, supporto ed assistenza tecnica nella

presentazione delle domande di accesso agli interventi in materia di politiche abitative della durata 24 mesi dalla data di pubblicazione del primo elenco di soggetti accreditati;

**PRESO ATTO** che:

- Con determinazione del Dirigente n. 2158 del 7/10/2021 è stato accreditato il CAF Labor Service s.r.l. ed è stato pubblicato il primo elenco di centri accreditati.

- In data 3/11/2021 – prot. 173217, è pervenuta la domanda di accreditamento del CAF Ce.S.A.C. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile 37/A - P.IVA 01552360420 – acquisita agli atti con prot. 173217;

il CAF Ce.S.A.C. s.r.l. opera in collaborazione con il CAF UIL;

il CAF Ce.S.A.C. s.r.l. come richiesto, ha prodotto copia della polizza assicurativa sottoscritta dalla UIL con l'Assicurazione UnipolSai Assicurazioni; la stessa, pervenuta in data 17/11/2021 ed acquisita agli atti con prot. 193839, è stata esaminata e risponde alle caratteristiche richieste.

- E' stata verificata positivamente la ricorrenza dei requisiti di ordine generale per l'accREDITAMENTO in capo al CAF Ce.S.A.C. s.r.l.; la documentazione resta conservata agli atti della Direzione;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**ATTESA** altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”;

- la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diretto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione Trasparente”;

- lo Statuto comunale;

- gli atti d'Ufficio;

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il documento istruttorio allegato alla presente dando atto della necessità di provvede a quanto in esito dell'istruttoria;
3. di dare atto che in data 3/11/2021 è pervenuta la domanda di accreditamento del CAF Ce.S.A.C. s.r.l. con sede in Ancona, Via XXV Aprile 37/A – P.IVA 01552360420 – acquisita agli atti con prot. 173217;

4. di dare atto che la documentazione relativa all'istanza è stata integrata con la nota prot. 183839 del 17/11/2021 con la quale il CAF Ce.S.A.C. s.r.l. ha prodotto copia della polizza assicurativa stipulato con l'UnipolSai Assicurazioni;
5. di attestare che la domanda è stata esaminata ed è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e degli altri prescritti all'art. 3 dell'avviso n 25 del 27/8/2021;
6. di autorizzare la procedura di accreditamento di cui al bando 25/2021 per il CAF Ce.S.A.C. s.r.l. - UIL, iscritto all'Albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. 164/1999 – elenco CAF Ministero delle Finanze n. 00021;
7. di accreditare il CAF Ce.S.A.C. s.r.l., fino al 6/10/2023 tenuto conto e richiamata la determina n. 2158 del 7/10/2021 con la quale è stato accreditato per un periodo di 24 mesi il primo elenco di soggetti;
8. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'accREDITAMENTO per ulteriori 24 mesi;
9. di demandare alla Direzione Informatica la definizione di idonee modalità per consentire al CAF Ce.S.A.C s.r.l l'accesso alla piattaforma e provvedere, in collaborazione con l'azienda Anthesi, titolare della piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande on-line, al rilascio delle credenziali;
10. di dare atto che il CAF Ce.S.A.C s.r.l con l'istanza presentata per la procedura in oggetto, si è impegnata a richiedere al cittadino per ogni domanda regolarmente inviata, un importo calmierato uguale o inferiore ad € 10,81 (riferimento parametro economico: prima fascia di cui alla Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di Assistenza fiscale – CAF – per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020-2021 – Messaggio INPS n. 2448 del 15/06/2020);
11. di attestare che l'accREDITAMENTO del CAF Ce.S.A.C s.r.l non comporta costo alcuno per l'Amministrazione comunale;
12. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente procedura di accREDITAMENTO nonché la negoziazione oggetto del presente avviso, senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare e/o accampare alcun tipo di diritto;
13. di dare atto che nello svolgimento del servizio il CAF Ce.S.A.C s.r.l non può vantare alcun diritto di esclusiva, stante l'interesse del Comune ad accREDITARE più soggetti al fine di favorire l'accessibilità diffusa al servizio da parte dei cittadini, i quali sono liberi di scegliere il Centro presso cui rivolgersi;
14. di vincolare il CAF Ce.S.A.C s.r.l alla massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività oggetto di convenzione;
15. di informare che nel caso in cui l'Ente ritenesse di delegare, nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO, la gestione di nuove procedure, provvederà a darne comunicazione ai

soggetti già accreditati che saranno liberi di valutare se fornire o meno la prestazione richiesta;

16. di stabilire che il CAF Ce.S.A.C s.r.l a far data dall'accreditamento, come stabilito dall'art.4 dell'Avviso n. 25/2021, si impegna a garantire:

- 1) la presenza nel territorio comunale di Ancona di almeno una sede operativa;
- 2) la comunicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico;
- 3) l'esposizione di informativa relativa al costo del servizio a carico dei cittadini richiedenti che dovrà essere uguale o inferiore ad € 10,81 (riferimento parametro economico: prima fascia di cui alla Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di Assistenza fiscale – CAF – per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020- 2021 – Messaggio INPS n. 2448 del 15/06/2020); non potrà essere richiesto al cittadino alcun ulteriore compenso per la prestazione resa;
- 4) l'impiego di proprio personale allo scopo adeguatamente formato, nonché di attrezzature e postazioni adeguate per l'esecuzione della prestazione;
- 5) l'assunzione di responsabilità del trattamento dei dati che sono conferiti dal richiedente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati.

Si impegna inoltre a:

- 1) dare informazioni al cittadino in merito ai requisiti per l'accesso ai bandi ed alle modalità di presentazione della domanda;
- 2) ricevere le domande, fornendo assistenza ai richiedenti, in fase di compilazione e trasmissione della domanda sulla piattaforma informatica;
- 3) rilasciare al richiedente o al suo delegato ricevuta di presentazione della domanda, contenente il numero identificativo della stessa ed il numero di protocollo elettronico, che saranno utilizzati per la pubblicazione in forma anonima della graduatoria;
- 4) rilasciare, su richiesta del richiedente, copia della domanda;
- 5) manlevare il Comune di Ancona rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nell'attività oggetto del presente accreditamento; in caso di omissioni o errori le OO.SS. ed i CAF sono tenuti a ricontattare i soggetti interessati al fine di apportare i necessari aggiornamenti, modificazioni, rettifiche o integrazioni senza chiedere alcun costo aggiuntivo;
- 6) informare i richiedenti che possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nella quali possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci;
- 7) collaborare con gli Uffici comunali in caso di controversie.

17. di dare atto che nel caso in cui l'Ente ritenesse di delegare, nel corso dei suddetti 24 mesi, la gestione di nuove procedure, l'Amministrazione provvederà a darne comunicazione alle OO.SS. ed ai CAF già accreditati che saranno liberi di valutare se fornire o meno la prestazione richiesta;

18. di attestare che l'accreditamento del CAF Ce.S.A.C s.r.l non comporterà costo alcuno per l'Amministrazione comunale;

19. di aggiornare l'elenco approvato con determinazione n. 2158 del 7/10/2021;

20. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

21. di disporre che la documentazione resti conservata agli atti della Direzione;
22. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e di disporre, pertanto, la pubblicazione;
23. di dare esecuzione al presente provvedimento, designando a responsabile del procedimento la A.S. Sonia Gregorini, titolare di p.o., a norma dell'art. 5 della legge 241/1990;
24. con la sottoscrizione apposta, si attesta che rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti della sottoscritta Dirigente:
  - non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., 6 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
  - non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
  - non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R. n. 62/2013 e 18 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
  - non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
25. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, nei termini di Legge di cui all'art. 29 del D. Lgs. 104/2010.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SANITA',  
POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11  
DOTT.SSA CLAUDIA GIAMMARCHI

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE**  
**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI**

**IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

**anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
**ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

X  IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Giammarchi Claudia  
(atto sottoscritto con firma digitale)